



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CIANCIULLI</u>	<u>TERESA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE GRUTTOLA</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 308/2017
depositato il 21/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201908/2016 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201908/2016 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201908/2016 IRPEF-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:
DEL SORBO GIUSEPPINA
C/DA TIERZI 83040 FLUMERI AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 308/2017

UDIENZA DEL

13/07/2017 ore 09:00

N° 891/2017

PRONUNCIATA IL:
13/07/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
27/07/2017

Il Segretario


Antonio Imbriano

Col presente ricorso la sig.ra Del Sorbo Giuseppina nata a Torre Annunziata il 29.07.55 e residente a Flumeri contrada Tierzi rappresentata e difesa dal Dr. Vincenzo Castellano si oppone all'avviso di accertamento n. TFK010201908/2016 notificato in data 10.10.2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino richiede il pagamento di IRPEF ed addizionali oltre accessori su redditi di capitale di euro 383.867,02 per l'anno 2011 a lei imputati quale socio con una partecipazione del 43,50% nella Officine Leone srl, quest'ultima detentrica dell'intero capitale della European Relax srl, oggetto di accertamento per lo stesso anno dalla stessa Agenzia delle Entrate di Avellino in seguito a PVC della GGFF di Ariano Irpino che aveva individuato costi per operazioni inesistenti pari ad euro 1.774.845,00.

Eccepisce la ricorrente la illegittimità dell'atto accertativo per assoluta carenza delle prove poste a base della pretesa tributaria. Fa presente che secondo l'ormai consolidato orientamento della Cassazione gli utili extrabilancio possono essere legittimamente tassati in capo ai soci solo se è provata l'effettiva distribuzione e percezione degli stessi, non risultando sufficiente la pura presunzione della ristretta base societaria. Inoltre, continua, la stessa Cassazione con la sentenza n. 20870/2010 sancisce che per essere legittimo l'accertamento che prevede l'attribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base familiare occorre che sia provata dall'ufficio la ristretta base societaria e che l'accertamento nei confronti della società si sia reso definitivo. Invoca la mancata produzione di prove valide da parte dell'ufficio impositore laddove parte ricorrente ha fornito le visure catastali dalle quali non risultano incrementi patrimoniali dal 2006 in poi nonché le copie degli estratti di C/C con versamenti di appena 2.100,00 euro. Si chiede come si possono nascondere al fisco utili extrabilancio di ben 772.057,57 euro se non risultano incrementi di patrimonio o versamenti su C/C.

Fa presente che la CTP di Avellino con la sentenza n. 1192/2015 ha accolto in gran parte le eccezioni sollevate dalla European Relax srl ed addirittura con memorie aggiuntive produce agli atti del processo copia della sentenza della CTR Campania n. 1965/2017 che ha rigettato l'appello principale e gli appelli incidentali dell'ufficio accogliendo l'appello della European Relax srl (nella sentenza di primo grado vi era stato un accoglimento parziale del ricorso di quest'ultima). Richiama al riguardo anche un'altra sentenza della CTR Puglia n. 66/2007, ed invoca la violazione dell'art. 89 del DPR 917/86 in materia di tassazione dei dividendi delle partecipazioni.

Nel merito eccepisce la illegittimità della rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate quando il maggior reddito trae origine da oneri indeducibili (Sentenza n. 342/2009 CTR Roma). Chiede l'annullamento dell'accertamento con condanna alle spese.

L'Agenzia delle Entrate di Avellino nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio ritiene pienamente legittimo l'atto accertativo notificato alla contribuente stante la sua posizione societaria di possesso della partecipazione al 43,5% del capitale della Officine Leone srl a sua volta proprietaria dell'intero capitale della European Relax srl, oggetto di accertamento ex PVC della GGFF di

8
7

Ariano Iripino . Cita a supporto tra le altre le sentenze n. 1906/2008 e n. 10941 della Cassazione sostenendo che spetta al contribuente dare prova che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati .Ritiene in conferente la eccezione di violazione dell'art. 89 del DPR 917/86 avendo l'ufficio superato l'avvenuto mascheramento della società schermo (officine Leone) appositamente creata con fini evasivi .Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese .

Nella odierna seduta in pubblica udienza le parti in causa si riportano agli atti processuali ed insistono nelle rispettive richieste . In particolare il difensore della contribuente fa riferimento alla citata sentenza della CTR Campania sez. di Salerno che ha in sostanza accolto tutte le richieste della società European Relax srl ,anche quelle che non erano state accolte dalla sentenza prodromica della CTP di Avellino .

MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata la documentazione agli atti ed in particolare le predette sentenze della CTP di Avellino n. 1192/02/15 e della CTR Campania sez. staccata di Salerno n. 1965/2017 , osserva preliminarmente che la presente decisione risulta essere consequenziale alle decisioni prese dalla giustizia tributaria di primo e secondo grado per la stessa annualità nei confronti della società European Relax srl con sede nella zona industriale Valle Ufita di Flumeri della quale la contribuente risulta essere l'amministratrice unica . Come infatti lo stesso ufficio ammette la ricorrente di fatto è compartecipe al capitale di detta società per il tramite della srl Officine Leone proprietaria del 100% del capitale della European relax srl del quale detiene la quota del 43,5% .Osserva che i giudici di seconda istanza hanno accolto tutte le richieste di questa società ritenendo assolutamente probante tutta la documentazione prodotta ai fini giustificativi della veridicità delle fatture accertate dall'ufficio come operazioni inesistenti .Il collegio della CTR ha tenuto infatti in debita considerazione ai fini della decisione sia il comportamento in fase contenziosa sia il materiale probatorio fornito dalle diverse società appellanti (tra cui la European relax srl) , la regolarità degli ordini di acquisto , delle fatture , dei pagamenti ..., l'esistenza di regolare partita IVA e di una visura camerale, la presenza di beni strumentali e di personale , la regolarità dei contratti di appalto e subappalto. Appare quindi pienamente giustificato dai giudici di secondo grado l'accoglimento delle istanze della citata società anche di quelle non accolte dai giudici della CTP di Avellino per cui in modo automatico viene a cadere la legittimità di qualsiasi pretesa che l'ufficio ha rivolto alla ricorrente con l'accertamento oggetto di impugnazione . Se non esiste l'utile accertato per la società appare logico che non può esistere la quota di reddito da imputare alla contribuente compartecipe nel capitale della stessa per cui il ricorso va accolto. Spese

8
2

compensate come già fatto dai giudici di seconda istanza nel ricorso prodotto dalla società .

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e compensa le spese .

Avellino 13.07.2017

Il Presidente-relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. M.', written over the typed name 'Il Presidente-relatore'.